

Allegato " A " al n. 2923 / 2091 di Repertorio

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita la fondazione denominata “**Fondazione BIFFI – ETS**”.

La Fondazione trae origine dal lascito testamentario della compianta signorina Antonietta Biffi.

Inizialmente I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) eretta in Ente Morale di diritto pubblico con D.P.R. n. 1749/60, si depubblicizza il 1° luglio 1991 con D.G.R. Lombardia n. 8659/91 e diventa ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli art. 10 e segg. del D.lgs. n. 460/97.

La Fondazione conserva la personalità giuridica di diritto privato già riconosciuta e assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento all'interno del Comune di Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso i terzi al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotto con D.Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici distaccati.

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopo - Finalità - Attività

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo prevalente, ispirandosi ai principi originari espressi nelle disposizioni testamentarie della fondatrice Antonietta Biffi – alle quali si richiama in spirito di continuità – di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alle persone anziane, disabili e comunque in condizione di fragilità.

In particolare, la Fondazione persegue scopi di solidarietà sociale nel rispetto della tradizione originaria con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha sempre operato partecipando nella realizzazione e gestione di interventi nei servizi sociali nell'ambito del sistema integrato regionale e locale.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare le attività di cui alle seguenti lettere del citato art. 5:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e successive modifiche, nonché leggi n. 104/1992 e n. 112/2016 e successive modifiche;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Al fine del perseguimento di tutto quanto sopra, la Fondazione può in particolare:

- l gestire direttamente o indirettamente strutture residenziali, socio-sanitarie e assistenziali per soggiorni temporanei o permanenti;
- l attuare e gestire in modo diretto o indiretto servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone anziane e/o in stato di bisogno, autosufficienti e non autosufficienti;
- l promuovere e realizzare interventi di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, nel rispetto degli standard di qualità e appropriatezza e in coordinamento con la rete familiare, pubblica e privata del territorio;
- l attuare e gestire comunità alloggio, casa-famiglia e analoghi servizi residenziali, inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita alle persone prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria;
- l realizzare e gestire asili nido e strutture analoghe per bambini allo scopo di favorire in collaborazione con la famiglia l'armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- l partecipare all'attuazione del diritto allo studio gestendo servizi di ricettività, attività culturali e ricreative a favore degli studenti iscritti presso le Istituzioni Universitarie con sede nel Comune di riferimento;
- l erogare contributi, sovvenzioni o altre forme di sostegno economico a persone bisognose, enti o associazioni che perseguono finalità affini o complementari;
- l svolgere direttamente altre attività nell'ambito di quelle interesse generale sopra elencate nonchè rendersi promotrice di qualsiasi attività tesa alla raccolta di fondi da destinare alle stesse.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'individuazione di tali attività diverse è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; tutti i proventi sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- l i redditi derivanti dal patrimonio;
- l le entrate derivanti da attività connesse ed accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 – Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva alla realizzazione di uno specifico affare o progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Tali patrimoni sono autonomi e separati dal resto del patrimonio della Fondazione e devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con evidenza della loro denominazione e finalità.

Per ciascun patrimonio destinato la Fondazione tiene una contabilità separata e redige un rendiconto annuale allegato al bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può, con propria deliberazione, proporre la trasformazione di un patrimonio destinato in un ente autonomo del Terzo Settore, anche nella forma di fondazione di partecipazione, qualora ne sussistano i presupposti giuridici ed economici. In tal caso, il nuovo ente dovrà dotarsi di un proprio atto costitutivo e statuto e richiedere l'iscrizione autonoma al RUNTS.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- I il Consiglio di Amministrazione;
- I il Presidente e il Vice Presidente;
- I il Direttore Generale
- I l'Organo di Controllo
- I il Revisore Legale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e del Direttore Generale per i quali viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute per compiti ed attività inerenti lo scopo della Fondazione.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

- ricoprono la carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, membro del governo o della Corte Costituzionale;– siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprono la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali o amministratori di altri enti locali territoriali;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
- siano interdetti o inabilitati;
- siano sottoposti a misure di prevenzione;
- abbiano riportato condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina ovvero dalla loro conoscenza da parte del Consiglio. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla Carica di Consigliere della Fondazione.

La carica di Amministratore e di Presidente ha durata quinquennale e sino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio ed è rinnovabile senza limiti per un nuovo quinquennio.

Alla **scadenza** del mandato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avviene mediante deliberazione con maggioranza assoluta da parte del Consiglio uscente, che provvede all'individuazione dei nuovi componenti nei tre mesi anteriori alla scadenza naturale del mandato.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio scaduto rimane in carica in regime di *prorogatio* per il disbrigo degli affari correnti e per gli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione della carica da parte del nuovo organo amministrativo nominato, come sopra, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

Venendo a mancare, per qualsiasi ragione (incluse le ipotesi di decadenza o esclusione), uno o due amministratori, gli altri amministratori, deliberando a maggioranza assoluta del numero dei componenti rimasti in carica, provvedono alla sostituzione mediante **cooptazione**.

La durata della carica dei nuovi membri, dovrà essere coincidente con quella dei membri già in carica, in modo che alla medesima unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, tre o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione (i.e. uno dei membri restanti/il membro restante), o -in caso di integrale mancanza del CdA- l'Organo di Controllo, richiede -entro 120 giorni dal verificarsi della causa- al Presidente della Fondazione Cariplo -in ragione del legame storico e della continuità con l'originario sostegno fondazionale- di nominare il numero di Consiglieri necessario e sufficiente perché si raggiunga, unitamente al membro/ai membri restanti, il numero complessivo di tre Consiglieri i quali poi riunendosi collegialmente come Consiglio di Amministrazione procederanno alla ricostituzione completa dell'Organo con la nomina dei soggetti mancanti mediante cooptazione.

Quando, in tutte le ipotesi di cui sopra, il consigliere nominato non accetti per iscritto la carica entro venti giorni dalla notizia della nomina fattagli pervenire dalla Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata.

Nel caso in cui il regime di *prorogatio* previsto come sopra per il caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione si protragga per un periodo superiore a 120 giorni, il Consiglio di Amministrazione o -in caso di inerzia- l'Organo di Controllo, richiede al Presidente della Fondazione Cariplo -in ragione del legame storico e della continuità con l'originario sostegno fondazionale- di nominare tre consiglieri i quali procederanno autonomamente alla ricostituzione dell'Organo con la nomina dei soggetti mancanti.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, devono nei termini di legge chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi i dati anagrafici e di rappresentanza previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta non computandosi il Consigliere la cui esclusione è in delibera, con provvedimento motivato.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in particolare:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento – in relazione al bilancio ed al bilancio sociale con termine per il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e per il bilancio di esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione;
- g) deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a specifici progetti o affari della Fondazione, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, definendone finalità, durata, dotazione patrimoniale e regole di rendicontazione;
- h) deliberare, ove ne sussistano i presupposti giuridici ed economici, la trasformazione di un patrimonio destinato in un ente autonomo del Terzo Settore, anche nella forma di fondazione di partecipazione, con trasferimento del relativo patrimonio al nuovo soggetto, previo parere favorevole dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- i) approvare eventuali regolamenti interni anche ai sensi del successivo articolo 21 nonché la carta dei servizi;
- j) determinare, anche in misura differenziata, le rette da applicarsi ai singoli servizi istituzionali;
- k) deliberare l'accettazione di contributi, di donazioni, di lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- l) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici e Privati;
- m) provvedere alla assunzione e/o nomina ed al licenziamento e/o recesso del Direttore Generale e delle altre figure apicali, determinandone i relativi poteri nonché la retribuzione;
- n) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione nonché qualsiasi altra operazione straordinaria;
- o) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il Consiglio nei limiti individuati nonché nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti;
- p) provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo ed alla determinazione del relativo compenso;
- q) provvedere alla nomina del Revisore ed alla determinazione del relativo compenso;
- r) provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
- s) compiere ogni altra attività spettante in forza del presente statuto.

Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, con ogni strumento idoneo, anche telematico, almeno tre giorni prima (uno in caso di urgenza).

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con ruolo consultivo, senza diritto di voto, con assolvimento, altresì, delle funzioni di Segretario.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo diversa previsione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto ai capi che precedono, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione, anche via e-mail, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori e purchè risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine (maggiore o minore) indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a.- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b.- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c.- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d.- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere di cui ai punti **b)** e **n)** del precedente **articolo 10** devono essere prese con il **voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.**

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina e può revocare tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente:

- a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Direttore Generale in qualità di Segretario;

- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, coadiuvato dal Direttore Generale;
- d) gestisce il rapporto di lavoro in ogni sua fase dalla costituzione sino al licenziamento o alla cessazione per qualsiasi motivo del Direttore Generale ed eventuali Dirigenti e comunque figure apicali, sulla base delle delibere del Consiglio;
- e) può nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, dare mandato per comparire in giudizio o rendere dichiarazioni, nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- f) nei casi di emergenza dispone nelle materie di competenza del Consiglio, salva ratifica del suo operato da parte del Consiglio nella prima seduta utile.
- g) può assumere impegni di spesa per conto della Fondazione entro il limite massimo individuale che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Per gli impegni di spesa eccedenti tale limite è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di mancata nomina del Vice Presidente o di impossibilità del medesimo per qualsiasi ragione le sue funzioni saranno svolte, in caso di necessità, dal membro con la maggiore anzianità in carica del Consiglio di Amministrazione; in caso di più membri con analoga anzianità di carica vi provvederà il soggetto anagraficamente più anziano.

Articolo 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, come previsto dal Codice del Terzo Settore. In quest'ultimo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. Essi durano in carica tre anni e sino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, ove tutti i membri siano revisori iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Revisore Legale

Il revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e sino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio ed è rieleggibile.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 15 – Libri sociali

Ai sensi e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore Generale, cura la tenuta e conservazione del libro di cui sopra alla lettera a); i libri di cui alla lettera b) sono tenuti e curati dall'Organo a cui si riferiscono. Per quanto applicabili si applicano ai suddetti libri le disposizioni del Codice Civile e delle normative fiscali.

Ogni Amministratore ha facoltà di visionare i suddetti libri, previa richiesta scritta da formularsi con un preavviso di tre giorni.

Articolo 16 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, all'infuori dei suoi componenti, nomina il Direttore Generale che ha la responsabilità gestionale dell'Ente e l'organizzazione del personale.

La nomina del Direttore deve essere effettuata possibilmente entro i trenta giorni immediatamente precedenti la scadenza del Direttore in carica ovvero possibilmente entro i trenta giorni successivi alle dimissioni, decadenza o cessazione dello stesso. Durante il periodo di vacanza del Direttore le sue funzioni saranno esercitate dal Presidente e, se nominato, dal Vice Direttore.

Non possono essere nominati Direttori Generali della Fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

I compiti e le attribuzioni specifiche del Direttore sono stabiliti in parte dal presente Statuto, in parte dal contratto di lavoro stipulato tra il Direttore e la Fondazione; il contratto è sottoscritto dal Direttore e dal Presidente della Fondazione e costituisce parte integrante della deliberazione di nomina.

Il Direttore Generale della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione alle cui sedute partecipa anche con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Solo in caso di legittimo impedimento può essere sostituito, limitatamente all'adozione di provvedimenti urgenti e non rinviabili ad altra seduta del Consiglio, dal Consiglio stesso, dal Presidente medesimo per atti di competenza specifica e di complessità particolare.

Il Direttore Generale, in qualità di Segretario ha facoltà, su autorizzazione del Presidente, di avvalersi di un tecnico per la relazione su specifiche materie, di altro dipendente o collaboratore dell'Ente, per la trattazione di temi di competenza specifica e di complessità particolare.

Il Direttore Generale, in qualità di Segretario è responsabile della puntuale convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Presidente e con le modalità previste dallo Statuto; a tal fine cura l'invio degli avvisi di convocazione e degli altri documenti indicati dalle normative vigenti.

Il Direttore Generale, in qualità di Segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Detti verbali dovranno riportare, sinteticamente, la discussione svoltasi intorno ai singoli oggetti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Direttore Generale, in qualità di Segretario, se richiesto dal Consiglio esprimerà a verbale parere obbligatorio e non vincolante su ciascuna deliberazione, curerà inoltre, con risultanza a verbale, che ogni provvedimento sia munito dell'attestazione di regolare istruttoria e di conformità alle norme di legge vigenti rilasciata dagli Uffici competenti per materia, nonché dell'indicazione della copertura finanziaria quando si tratti di provvedimenti che determinano oneri economici a carico della Fondazione. Nel caso in cui la Fondazione non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Direttore Generale in relazione alle sue competenze.

Il Direttore Generale in qualità di Segretario cura che in calce al verbale sia apposta la firma del Presidente e del Segretario e che siano correttamente indicati tutti i soggetti che vi hanno presenziato.

Per le dichiarazioni a verbale e le ricusazioni di firma da parte di qualche Consigliere, si rinvia alle norme statutarie e di legge vigenti in materia.

Il Direttore Generale in qualità di Segretario procede, sotto la propria responsabilità, a sottoporre gli atti ai controlli interni e agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e secondo le leggi vigenti.

Gli esiti del controllo saranno annotati dal Direttore Generale in qualità di Segretario in calce agli atti stessi. Il Direttore Generale in qualità Segretario cura altresì la produzione di risposte ai rilievi del controllo.

Mentre al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente della Fondazione competono i poteri di indirizzo e controllo, al Direttore Generale spettano tutti i compiti amministrativi – gestionali – direttivi, compresi quelli riguardanti l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'uopo, in sede di nomina, o con successive delibere, in merito ai poteri del Direttore ed il relativo emolumento.

Articolo 17 – Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

La Fondazione redige un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, come previsto dall'art. 13 Codice del Terzo Settore. Se ricorrono le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del CTS -a seconda dei casi- nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo al fine della predisposizione delle relazioni di rispettiva competenza.

Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere depositato, da parte dell'Organo Amministrativo, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Articolo 18 – Bilancio Sociale

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale; il Presidente o il Direttore provvederanno poi agli adempimenti connessi così come previsti dal medesimo art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 – Volontari e personale

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La Fondazione iscrive i volontari in un apposito registro contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione può altresì avvalersi di personale retribuito nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore, nonché di collaboratori o professionisti per specifiche esigenze di carattere amministrativo, tecnico o sanitario.

Articolo 20 – Devoluzione del patrimonio

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, nomina uno o più liquidatori.

Articolo 21 – Regolamenti

Il Funzionamento, la gestione, l'erogazione dei servizi e l'accesso alle strutture dell'ente, i rapporti con il personale sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi adottati dal Consiglio di Amministrazione e partecipati all'autorità di vigilanza.

Articolo 22 – Norme di rinvio e trasparenza

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

La Fondazione assicura la massima trasparenza nella gestione e nella pubblicità degli atti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il bilancio, il bilancio sociale e le informazioni relative ai compensi o corrispettivi percepiti dagli organi sociali sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

Articolo 23 – Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.